

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (T.A.R.S.U.).

INDICE

- Art. 1 Servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 2 Tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 3 Presupposto della tassa
- Art. 4 Calcolo della superficie, arrotondamento
- Art. 5 Definizione dei rifiuti solidi urbani interni
- Art. 6 Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 7 Definizione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 8 Territorio in cui si applica la tassa
- Art. 9 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 10 Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 11 Tariffe
- Art. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 13 Classificazione dei locali e delle aree
- Art. 14 Superfici e vani non tassabili
- Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 16 Denunce
- Art. 17 Riduzioni ed agevolazioni
- Art. 18 Esenzioni
- Art. 19 Poteri del Comune
- Art. 20 Accertamento, contenzioso e riscossione
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Funzionario responsabile
- Art. 23 Disposizioni finali

Art. 1

Servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

Il Comune di Cremona provvede, in regime di privativa, al servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma, n. 3) del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 2

Tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni

E' istituita, nel Comune di Cremona, la tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

La tassa si applica secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni e le norme del presente Regolamento

Art. 3

Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

L'impiego di rifiuti solidi domestici per la concimazione di orti o giardini annessi ai locali o fabbricati, il trasporto, la distruzione, effettuati direttamente, non dà diritto in alcun caso ad esenzioni o a rimborsi della tassa.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tale fine utilizzata.

Art. 4

Calcolo della superficie, arrotondamento

Per superficie imponente dei locali si intende quella calpestabile (esclusi i muri).

Nel calcolo della superficie imponente il risultato complessivo sarà arrotondato al metro quadrato in difetto od in eccesso rispettivamente per le frazioni minori o maggiori per mezzo metro quadrato.

Art. 5

Definizione dei rifiuti solidi urbani interni

Sono considerati rifiuti solidi urbani interni tutti i rifiuti ingombranti e non provenienti dai fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti e delle aree scoperte ad uso privato.

Art. 6

Definizione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1-1-1-, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica (Legge 22 febbraio 1994, n. 146 - art. 39).

Art. 7

Definizione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani

Sono considerati rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti solidi urbani, quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi prodotti in quantità superiore a 20 Kg. annui per ogni mq. di superficie, sulla scorta della verifica dei quantitativi conferiti al servizio o risultanti da idonea documentazione, limitatamente a quella parte di superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, detti rifiuti si formano (art. 21 D.Lgs. 22/97).

Art. 8

Territorio in cui si applica la tassa

La tassa è applicata a tutto il territorio comunale con le differenziazioni stabilite dall'art. 59 del D.Lgs n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la suddivisione risultante dall'allegato n. 1 al presente Regolamento.

Art. 9

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 3 del presente regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 la presentazione dell'elenco degli occupanti e detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

Art. 10

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di cessazione è stata presentata (sugli appositi moduli in distribuzione presso il Servizio Gestione Entrata, l'Ufficio Relazioni con il pubblico o scaricabili dal sito internet del Comune di Cremona) da presentare all'amministrazione comunale presso gli uffici del Servizio Gestione Entrata, all'Ufficio Protocollo Comunale o a mezzo Fax.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la stessa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 9, comma 3.

Art. 11 Tariffe

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione stabilita dal successivo art. 13 del presente regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, con separato provvedimento, ed esecutiva a norma di legge e trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo di ciascun anno ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante residente;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. La tariffa unitaria può essere ridotta:
 - a) di un importo non superiore ad un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3 risiede o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale;
 - b) di un importo non superiore al 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
3. Le riduzioni delle superfici e quelle di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 21 per l'omessa denuncia di variazione.
5. L'abitazione ed il garage costituiscono una unica unità immobiliare ai soli fini dell'applicazione della tassa.

Art. 13 Classificazione dei locali e delle aree	
--	--

Classe	Descrizione
1	Locali delle abitazioni, autorimesse private e loro accessori.
2	Alberghi con ristorante.
3	Alberghi senza ristorante.

4	Aree adibite ai campeggi.
5	Aree coperte adibite a distributori di carburante.
6	Aree scoperte adibite a posteggi o parcheggi.
7	Aree scoperte di alberghi con ristorante.
8	Aree scoperte di autosaloni ed esposizioni.
9	Aree scoperte di impianti sportivi.
10	Artigiani con produzione di beni specifici.
11	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
12	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
13	Attività di intermediazione finanziaria.
14	Attività industriali con capannoni di produzione.
15	Autorimesse di attività di trasporto e posteggi a terzi.
16	Autorimesse e servizi di studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, degli uffici commerciali, industriali e delle assicurazioni.
17	Autorimesse, servizi e magazzini di alberghi, trattorie, osterie con alloggio.
18	Autorimesse, servizi e magazzini di botteghe e negozi per la vendita di fiori, piante, frutta e verdura.
19	Autorimesse, servizi e magazzini di botteghe, officine e laboratori artigiani.
20	Autorimesse, servizi e magazzini di enti pubblici, caserme, stazioni ferroviarie, musei, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica e sindacale.
21	Autorimesse, servizi e magazzini di negozi in genere, aziende commerciali, edicole e chioschi.
22	Autorimesse, servizi e magazzini di osterie, trattorie, ristoranti, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie e gelaterie.
23	Autorimesse, servizi e magazzini di sale da ballo.
24	Autorimesse, servizi e magazzini di scuole.
25	Autorimesse, servizi e magazzini di attività di intermediazione finanziaria.
26	Autorimesse, servizi e magazzini di stabilimenti e opifici industriali.
27	Autorimesse, servizi e magazzini presso il mercato ortofrutticolo.
28	Autorimesse, servizi e magazzini, depositi e posteggi non già indicati in altre categorie.
29	Banchi di mercato beni durevoli.
30	Banchi di mercato generi alimentari.
31	Banchi di vendita ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
32	Bar, caffè, pasticcerie.
33	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
34	Case di cura.
35	Case di riposo.
36	Discoteche, night club.
37	Distributori carburante.
38	Esposizioni e autosaloni annessi a negozi.
39	Esposizioni e autosaloni non annessi a negozi.
40	Ipermercati di generi misti.
41	Laboratori di bar, caffè, pasticcerie, gelaterie.
42	Laboratori di mense, birrerie, amburgherie.
43	Laboratori di ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio.
44	Laboratori di supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari.
45	Locali dei cinematografi.
46	Locali di collegi.
47	Locali di enti pubblici, caserme, stazioni ferroviarie, musei, associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica e sindacale.
48	Locali di palestre e impianti sportivi.
49	Magazzini di negozi di abbigliamento, calzature, librerie.

50	Mense, birrerie, amburgherie.
51	Negozi annessi a laboratori artigiani
52	Negozi di pescherie, pizza al taglio.
53	Negozi di abbigliamento, calzature e librerie.
54	Negozi di ortofrutta, fiori e piante.
55	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
56	Negozi quali edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze in genere.
57	Negozi quali pasticcerie e gelaterie.
58	Ospedali pubblici.
59	Pizze da asporto.
60	Plurilicenze alimentari e/o miste.
61	Ristorante di albergo.
62	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
63	Scuole private.
64	Scuole pubbliche.
65	Stands mercato ortofrutta.
66	Studi professionali, legali, tecnici, di ragioneria, sanitari, degli uffici commerciali, industriali e delle assicurazioni.
67	Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
68	Locali ed aree a qualunque uso destinati di attività logistica in zone individuate negli strumenti urbanistici generali e/o attuativi.
69	Locali di alberghi agrituristici
70	Autorimesse, servizi e magazzini di alberghi agrituristici
71	Ristoranti agrituristici
72	Aree scoperte a qualsiasi uso adibite ad esclusione di quelle a verde e quelle pertinenziali e accessorie di civile abitazione

Art. 14 Superfici e vani non tassabili

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per speciali caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di norma, rifiuti speciali, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi à sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché locali ed aree private.

Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs 507 del 15 novembre 1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Art. 16 Denunce

I soggetti passivi presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli *predisposti dal Comune* e in distribuzione presso il Servizio Gestione Entrata, l'Ufficio Relazioni con il pubblico o scaricabili dal sito internet del Comune di Cremona da presentare all'amministrazione comunale presso gli uffici del Servizio Gestione Entrata, all'Ufficio Protocollo Comunale o a mezzo Fax.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale od istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale od effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione e dei dati identificativi catastali di ogni singola unità immobiliare dichiarata.

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e quindi da chi deve essere iscritto a ruolo.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Non sono valide le denunce presentate in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati; in tale circostanza gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 17 Riduzioni ed agevolazioni

Nelle tassazioni di appartamenti, che per essere ubicati in antichi palazzi ed in fabbricati dichiarati monumenti nazionali eccedono le normali dimensioni e l'effettivo bisogno delle famiglie che li occupano, la tassazione sarà limitata ad una superficie massima complessiva, per ogni unità familiare, di 350 metri quadrati.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, la tassa è dovuta nella misura unica del 20% della tariffa attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d'uso.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in

grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 20%.

Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone od all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota di tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto del comma 4.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo ad entrate rapportate al gettito e costo del Servizio, la tariffa è ridotta del 20 per cento.

Gli interessati dovranno presentare richiesta al Servizio Gestione Entrata del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva delle apparecchiature o dei processi tecnici perseguiti che comportino una minore produzione di rifiuti o pretrattamento volumetrico, ovvero relazione descrittiva che illustri le modalità di differenziazione dei rifiuti che agevolino la raccolta da parte del servizio pubblico e che permettano il recupero mirato al riciclaggio.

La riduzione verrà applicata, comunque, ad avvenuta verifica da parte del servizio di nettezza urbana a decorrere dall'anno successivo al termine di cui sopra.

Per i locali ed aree occupati o detenuti dagli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 4, del D.P.R. 917/86, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 460/97, la tariffa è ridotta al 50%.

I requisiti necessari per la suddetta agevolazione devono essere autocertificati.

Per i locali ed aree occupati dai nuovi insediamenti industriali attivati dall'anno 2001 nel territorio comunale, la tariffa è ridotta del 30% per i primi cinque anni di occupazione o detenzione dei locali ed aree stesse.

Le persone sole, tassate per l'abitazione di residenza, che alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento sono ultrasettantaquattrenni, con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno d'imposta precedente non superiore a € 10.000,00 hanno diritto ad una agevolazione aggiuntiva dell'8% sulla tassa dovuta per l'abitazione, pertinenze e accessori della stessa.

I nuclei composti da due persone, tassati per l'abitazione di residenza, che alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento sono composti da entrambi i componenti ultrasettantaquattrenni, con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno d'imposta precedente non superiore a € 15.700,00.=, hanno diritto ad una agevolazione del 20% sulla tassa dovuta per l'abitazione, pertinenze e accessori della stessa.

Le famiglie, tassate per l'abitazione di residenza, che alla data del 1° gennaio di ogni anno di riferimento comprendono più di due figli, fiscalmente a carico, con reddito imponibile IRPEF riferito all'anno d'imposta precedente non superiore a € 80.000,00.= hanno diritto ad una agevolazione del 20% sulla tassa dovuta per l'abitazione, pertinenze e accessori della stessa, tale limite di reddito è aumentato di € 2.500,00.= per ogni figlio successivo al terzo fiscalmente a carico.

I limiti di reddito di cui alle precedenti agevolazioni saranno annualmente rivalutati dalla Giunta Comunale mediante l'applicazione dell'indice ISTAT.

Per ottenere l'agevolazione il contribuente dovrà presentare apposita comunicazione in carta semplice entro il 20 gennaio dell'anno cui si riferisce la richiesta di agevolazione. Entro il 30 settembre dello stesso anno il contribuente dovrà produrre copia della dichiarazione dei redditi, o del CUD se non obbligato alla dichiarazione, riferita ai redditi dell'anno precedente. In alternativa potrà produrre autocertificazione attestante la situazione reddituale.

La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali venga presentata entro il suddetto termine dei 30 settembre di ogni anno di riferimento.

Art. 18 Esenzioni

Sono esenti dalla tassa i locali e le aree seguenti:

- locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettiva condizione di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione quali ad esempio: locali ad uso abitazione, anche arredati, ma privi di servizi di fornitura di energia elettrica, acqua e gas (disdetta contratti);
 - locali adibiti al culto, con esclusione delle abitazioni eventualmente annesse dei ministri del culto o di altre persone;
 - locali adibiti ad uso uffici e servizi del Comune;
 - locali ed aree occupati o detenuti dalle O.N.L.U.S. di cui alla sezione II del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;
 - locali adibiti a residenza di nuclei famigliari composti da soli pensionati, e famigliari fiscalmente a carico, aventi un reddito imponibile IRPEF derivante esclusivamente da pensioni, da assegni sociali, invalidità civile e reversibilità fino ad € 7.500,00=.
- Il limite di reddito di cui sopra sarà annualmente aggiornata dalla Giunta Comunale in relazione all'aumento delle pensioni.

Per ottenere l'esenzione il contribuente dovrà presentare apposita comunicazione in carta semplice entro il 20 gennaio dell'anno cui si riferisce la richiesta di esenzione. Entro il 30 settembre dello stesso anno il contribuente dovrà produrre copia della dichiarazione dei redditi, o del CUD se non obbligato alla dichiarazione, riferita ai redditi dell'anno precedente. In alternativa potrà produrre autocertificazione attestante la situazione reddituale.

La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti reddituali venga presentata entro il suddetto termine dei 30 settembre di ogni anno di riferimento.

Art. 19 Poteri del Comune

Ai fini del controllo delle superfici e delle destinazioni d'uso dei locali e delle aree, il Comune potrà avvalersi dei seguenti mezzi:

- a) invito a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici da restituire debitamente sottoscritti entro 60 gg;
- b) sopralluoghi ed accesso nei locali e nelle aree a mezzo della Polizia Urbana e dipendenti comunali muniti di autorizzazione del Sindaco, previo avviso da comunicare al contribuente almeno cinque giorni prima della verifica;
- c) accertamento effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione;

- d) utilizzazione di dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi ovvero richiesta ad uffici pubblici di dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 20 **Accertamento, contenzioso e riscossione**

La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli nominativi nei modi e termini stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Per l'accertamento e la riscossione della tassa si osservano le disposizioni di cui al Capo III, articoli 71 e 72 del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993.

Per il contenzioso si applicano le norme legislative vigenti in materia.

Art. 21 **Sanzioni**

Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa e non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non si applica alcuna sanzione.

Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 9, comma 4, del presente regolamento, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica una sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi semestrali per ritardata iscrizione a ruolo nella percentuale prevista dal Regolamento Generale delle Entrate, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette al concessionario.

Art. 22 **Funzionario responsabile**

Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 23 **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento sostituisce ad ogni effetto di legge e con decorrenza 1 gennaio 2002, il precedente Regolamento deliberato con atto di Consiglio Comunale n. 1/7655 del 5 febbraio 2001 dichiarato immediatamente eseguibile a' sensi di legge. sensi di legge.

Per quanto non disposto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Le norme di cui all'articolo 9 - comma 2-3 e 4, all'art. 10 - comma 5, all'art. 12 ed all'art. 17 - comma 2, decorrono dal 1° gennaio 1995.

Le norme di cui ai comma 12 e successivi dell'art. 17 del presente regolamento decorrono dal 1° gennaio 2007.

La riduzione per persona sola ultrasettantaquattrenne si cumula con quella prevista per le persone sole determinata con deliberazione di Giunta Comunale n. 81/10116 del 19 febbraio 2003.

In sede di prima applicazione, per l'anno 2008, le comunicazioni per accedere alle agevolazioni di cui ai capoversi 14 e seguenti dell'articolo 17, nonché all'esenzione di cui al penultimo capoverso dell'articolo 18, possono essere presentate entro il 30 aprile 2008.

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126/907/02 in data 20 dicembre 2001.

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera G.C. n.	81/10116	del	19/02/2003	TARIFFE 2003
Delibera G.C. n.	580/58490	del	11/12/2003	TARIFFE 2004 (conferma Tariffe '03)
Delibera G.C. n.	24/4062	del	26/01/2005	TARIFFE 2005 (conferma Tariffe '03)
Delibera G.C. n.	38	del	14/02/2007	TARIFFE 2007
Delibera C.C. n.	6	del	12/03/2007	integrazione art. 13
Delibera G.C. n.	71	del	20/03/2007	integrazione tariffe 2007
Delibera C.C. n.	18	del	26/03/2007	integraz artt. 17 e 23
Delibera C.C. n.	5	del	26/02/2008	integraz artt. 10-16-17-18-23
Delibera C.C. n.	70	del	22/12/2008	modifica art. 12-13-18
Delibera C.C. n.	25	del	30/03/2009	modifica art. 17 – 18
Delibera C.C. n.	23	del	09/05/2011	Modifica art. 17
Delibera C.C. n.	24	del	16/04/2014	Soppressa l'applicazione della TARSU – rimangono comunque applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di liquidazione del tributo relativamente alle annualità pregresse